



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
Provincia Varese

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 35 Reg.

Oggetto : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI.

L'anno duemilatredici, addì ventitre del mese di luglio alle ore 21,00, nella sala consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano :

	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	QUADRIO GIUSEPPINA PIERA	SI	
2	PERAZZOLO ADRIANO	SI	
3	GRASSO MARCO CELESTINO	SI	
4	MARSON TIZIANO	SI	
5	MAGISTRALI MARIA ANGELA	SI	
6	DE FELICE ALESSANDRO	SI	
7	SARTI MARTA	SI	
8	BUDELLI MICHELE	SI	
9	NOVARINA GIUSEPPE	SI	
10	VEDOVATO ELENA	SI	
11	CATTORETTI VALERIA		SI(g)
12	COLELLA CATALDO	SI	
13	PERAZZOLO GIUSEPPE	SI	
14	TOMASINI ANDREA LUIGI	SI	
15	TAIANO RUBEN		SI (g)
16	CASSANI DIMITRI	SI	
17	MALVESTITO ALBERTO	SI	
	Totale nr.	15	2

(g : giustificato)

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Anna Burzatta.

La Sig.ra Giuseppina Piera Quadrio, Sindaco, permanendo i requisiti di validità dell'adunanza dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Verbale del Consiglio Comunale n. 35 del 23/07/2013 ad oggetto : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI.

SINDACO - Prego.

DE FELICE - Allora, con questo punto andiamo ad analizzare il regolamento TARES, un regolamento per definire come dal 1 gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e servizi si applica sul comune di Casorate Sempione. Questo regolamento, andando molto in sintesi, stabilisce le condizioni e le modalità di applicazione della tariffa, che ha natura di tributo evidentemente, quindi superando un po' quella vecchia diatriba esistente con la TIA sul discorso tariffa o tributo, e si articola fondamentalmente in due componenti, la componente rifiuti definita così, che finanzia i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, e la componente servizio, è questa la vera novità rispetto alla TIA o alla TARSU, per la copertura dei servizi indivisibili. Quest'ultimo componente per il 2013 viene diciamo applicata un po' in via transitoria, nel senso che la normativa impone una maggiorazione dello 0.30 che appunto è definita in questo componente servizio, che per quest'anno come già detto quando abbiamo approvato il piano finanziario, non servirà in realtà a finanziare i servizi sul territorio ma andrà girata completamente allo Stato. Quindi per il 2013 c'è un po' un'applicazione particolare della TARES. Poi, diciamo, entrando un po' più nello specifico del regolamento abbiamo sicuramente da evidenziare l'articolo 6 che definisce il presupposto per cui viene definito il tributo sul territorio, che è quello del possesso, dell'occupazione, della detenzione a qualsiasi titolo di aree suscettibili a produrre rifiuti; questo è un po' il presupposto. Dopodiché il regolamento definisce condizioni e modalità, nello specifico è utile ricordare l'articolo 9 e l'articolo 10 in cui sono definite le condizioni di esclusione per inidoneità delle superfici piuttosto che per quanto riguarda i rifiuti speciali, e quindi appunto sono escluse le casistiche dove non viene applicata la TARES. L'articolo 14, importantissimo, definisce il principio di copertura dei costi del servizio, come già abbiamo visto con l'approvazione del piano tariffario sostanzialmente. L'articolo 15 poi definisce tutto il meccanismo di calcolo delle tariffe per quanto riguarda la quota fissa, la quota variabile, sia sulle utenze domestiche che non domestiche, quindi diciamo fino all'articolo 22 il regolamento si addentra in tutti i meccanismi di calcolo che vengono poi inseriti nel piano finanziario. L'articolo 22 parla, tratta, scusate, le riduzioni per le utenze non domestiche e quindi per quanto riguarda i rifiuti assimilati agli urbani che però possono essere conferiti in proprio e quindi il regolamento dà la possibilità con una dichiarazione di avere sostanzialmente uno sconto sulla tariffa per evitare di pagare due volte per intenderci, con tutto un meccanismo ovviamente di certificazione e di riduzione della tariffa, e l'articolo 24 ritorna poi sulla componente servizio e quindi sulla maggiorazione dello 0.30 al metro quadro che, come anticipato, viene trasferita in toto allo Stato.

Poi diciamo che ci sono gli articoli finali dal 26 al 37 che riguardano le dichiarazioni, quindi dal momento in cui sulle superfici intervengono dei cambiamenti questi devono essere dichiarati dall'utente, poi vengono definiti negli articoli successivi le verifiche da parte degli uffici e gli accertamenti, poi ci sono le norme transitorie finali per l'applicazione diciamo del regolamento. Grazie.

CASSANI - Assessore, in merito al regolamento, è dovuto, è abbastanza completo, mi piace rimarcare il fatto che tutto il grande lavoro che avete fatto noi abbiamo dovuto leggercelo comunque in pochissimo tempo per cui mi perdoni se magari le faccio qualche domanda che per lei è scontata.

Le chiedo una cosa, la determinazione delle superfici soggette ad imposta la facciamo noi, giusto?

È nelle nostre prerogative dire quali superfici vanno assoggettate all'imposta e quali no.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

CASSANI - Noi comune.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

CASSANI - Le dico questo perché, visto e considerato che questa è una tariffa che ha le due componenti, quota fissa e variabile, comunque applicata su delle superfici che producono come definizione, superfici che producono rifiuti, io ho sempre trovato abbastanza paradossale il fatto che si debba applicare la tariffa tale e quale per la superficie residenziale, che è fine a sé stesso comunque produce rifiuti, e per la superficie non residenziale. Perché devo pagare, fatto un coefficiente di 100 per la casa, 100 anche per il box, 100 per il ripostiglio, 100 per le cantine; non c'è la possibilità di introdurre almeno un coefficiente correttivo, se non l'esclusione ma almeno un coefficiente correttivo su questo tipo di superfici? Non vorrei che, forse mi sbaglio, ma una volta con la vecchia TIA quando c'era la compilazione della tabella, alcune superfici andavano in quota proporzionale, non mi sembra che contavano tutte al 100%, c'era qualcosa che forse andava in quota diversa. Mi sembra un discorso di buon senso legato allo spirito della tariffa. Se è legata alla superficie che produce rifiuti, un box non mi produce rifiuti per cui, o se non altro, produrrà rifiuti in

quota minimale rispetto a quello che è l'abitazione. Non è che uno che scopa la terra in casa quello è un rifiuto, cioè è collegato al discorso di abitazione e quindi di permanenza di persone, di produzione di rifiuti solidi urbani e quant'altro. Questo era un po' il discorso che, la domanda che così volevo evidenziarle. Invece in merito alle esenzioni che sono ben definite, non c'è una casistica che secondo me però andrebbe analizzata, che a me personalmente è già capitato in qualità di tecnico, degli edifici in corso di ristrutturazione. Edifici che sono in corso di ristrutturazione e non sono abitabili perché stanno, sono in fase di ristrutturazione non è così chiara. Le dico questo perché io ho avuto una discussione con l'ufficio tributi ed effettivamente l'ufficio tributi dice non c'è la casistica, perché si parla di inagibilità dichiarata da parte di un ente superiore o del genio piuttosto che dell'ufficio tecnico, ma se tu prendi un immobile, come si diceva prima, un immobile nel centro storico che è disabitato, vado a metterlo a posto e lo ristrutturo, la cosa automaticamente non mi esenta dal pagare la tariffa perché non è previsto in questa casistica.

Invece secondo me sarebbe buona cosa prevederla, chiaramente limitatamente al periodo di ristrutturazione e quindi di durata dei lavori. Questa è una cosa che secondo me, non c'è nel regolamento, non c'era prima e non c'è adesso ma che andrebbe valutata perché ci sono dei casi, io ho un caso particolare, c'è un ragazzo che ha preso questa casa, la sta ristrutturando, lui non ci abita perché la sta ristrutturando ma gli tocca pagare comunque l'imposta perché non è previsto il caso di esenzione.

Sono le due cose che volevo fare presenti in merito al regolamento.

DE FELICE - Rispondo velocemente. Allora, rispetto al meccanismo che diceva di definizione delle tariffe, in qualche modo il meccanismo riprende un po' quello che comunque ha cercato di evidenziare.

Per intenderci, intanto le tariffe vengono definite tra utenze domestiche e non domestiche, quindi la grossa discriminante è quella. Per le utenze non domestiche c'è proprio un meccanismo, come dice lei, di dichiarazione della superficie che ovviamente, come anticipato, produce dei rifiuti che vengono magari smaltiti in altro modo e quindi il proprietario può dichiarare che quella superficie produce dei rifiuti che sono assimilati agli urbani e quindi si scorpora sostanzialmente dalla superficie complessiva quella parte, quindi sulla parte di non domestica questo meccanismo è già previsto. Mentre il discorso delle utenze domestiche è rapportato anche al numero di componenti, quindi la variabile che un po' diciamo può avvicinarsi a quel principio che lei dice è questa, c'è una commistione tra superficie e numero di abitanti, comunque persone che appunto risiedono nella superficie indicata. Quindi è un po' questa la discriminante che permette di applicare una tariffa in un caso più alta e nell'altro magari, dove c'è un solo componente ovviamente una tariffa più bassa. Quindi un po' il meccanismo è quello.

Sicuramente sulle non domestiche c'è il meccanismo che citava lei.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

DE FELICE - È utenza domestica infatti, lì c'è una definizione della tariffa però che deve essere poi calata sul numero dei, quindi in qualche modo si compensa un po' con quello in qualche modo.

Mentre per il discorso che diceva sull'esclusione per...

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

DE FELICE - Infatti, stavo guardando anche io, art. 9 c.D, dice unità sono esclusione per inidoneità a produrre rifiuti. Il comma D dice le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, ovviamente limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino all'inizio dell'occupazione, quindi esattamente quello.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

GRASSO - Aggiungerei che parla di atti taciti addirittura, quindi la comunicazione attività edilizia libera è un atto tacito.

CASSANI - Solo per precisare, l'ho premesso che effettivamente è una cosa che ho letto, tutto questa roba che ci avete dato qua in cinque giorni per cui mi è sfuggita, mi fa piacere che l'abbiate inserita.

SINDACO - Posso mettere ai voti?

MALVESTITO - Volevo fare un'osservazione però non me la ricordo più.

() - (incomprensibile, intervento a microfono spento)

MALVESTITO - Ah, no, mi sono distratto un attimo con loro.

Allora, in sintesi Assessore, a parte la gabella del famoso 0,30 che io avevo già contestato l'altra volta con tutte le osservazioni che ho fatto eccetera, rimangono invariati i costi, cioè il tributo rimane invariato o ci sono dei leggeri aumenti di differenze eccetera? Tanto per sintetizzare.

DE FELICE - Rispondo anche qui velocemente. Le tariffe le avevamo già viste quando abbiamo approvato credo nello scorso Consiglio comunale o lo scorso ancora, il piano finanziario. Avevamo visto, poi riprenderò alcuni punti sulla presentazione del bilancio, che per alcune utenze c'è una riduzione anche.

Si ricorda il discorso della base imponibile ampliata, ci sono delle diminuzioni che quasi vanno a compensare lo 0.30 per alcune tipologie di utenza sostanzialmente. Quindi sicuramente in generale la Verbale del Consiglio Comunale n. 35 del 23.07.2013

diminuzione sulle utenze domestiche è più lieve rispetto ai non domestici, quello di fatto è così, però comunque c'è una generale diminuzione.

SINDACO - Metto ai voti. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Immediatamente esecutiva. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Tutti favorevoli come prima.

Passiamo al punto 12.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto precede;

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel comune di Casorate Sempione Tariffa Integrata Ambientale, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

PRESO ATTO che con L. 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del D.L. 08.04.2013 n. 35 è stato differito al 30.09.2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

VISTO in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza Verbale del Consiglio Comunale n. 35 del 23.07.2013

del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 37 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario, allegati alla presente;

Con voti n. 15 favorevoli, espressi in forma palese da n. 15 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1) **Di approvare il regolamento** per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, composto di n. 37 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) **Di dare atto** che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013.
- 3) **Di dare altresì atto** che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- 4) **Di determinare le tariffe** del tributo e delle relativa maggiorazione annualmente con specifica deliberazione.
- 5) **Di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 6) **Di dichiarare** la presente deliberazione, sussistendo condizioni d'urgenza, con n. 15 voti favorevoli, resi con separata votazione per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e votanti, di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE
Provincia Varese

Allegato alla Deliberazione
del Consiglio Comunale

n. 35 del 23.07.2013

PARERE RESO AI SENSI DELL'ART. 49 – COMMA 1 – D.LGS. N. 267/2000

Oggetto :

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI
SERVIZI.**

PARERI ESPRESSI DAI FUNZIONARI RESPONSABILI IN ORDINE ALLE COMPETENZE LORO ATTRIBUITE

REGOLARITA' TECNICA :

FAVOREVOLE

Il Responsabile Settore Servizi Generali e Finanziari

Roberta Ferrari

REGOLARITA' CONTABILE :

FAVOREVOLE

Il Responsabile Settore Servizi Generali e Finanziari

Roberta Ferrari

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Giuseppina Piera Quadrio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Anna Burzatta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 09/08/2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 24/08/2013.

Casorate Sempione, 09/08/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Anna Burzatta

La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, DLgs. 18/08/2000 n. 267.

Casorate Sempione, 09/08/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Anna Burzatta

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

Casorate Sempione, 09/08/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Anna Burzatta
